



# Provincia di Benevento

## VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 4 LUGLIO 2007

**Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.-**

L'anno duemilasette addì QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 11,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6941 del 22.06.2007 e n. 7116 del 27.6.2007. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

**e dai seguenti Consiglieri:**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. AGOSTINELLI Donato  | 13. FELEPPA Michele        |
| 2. ANGRISANI Rita      | 14. GAGLIARDI Francesco    |
| 3. BARRICELLA Raffaele | 15. LAMPARELLI Giuseppe    |
| 4. BORRELLI Mario      | 16. LOMBARDI Paolo         |
| 5. BOSCO Egidio        | 17. MARCASCIANO Gianfranco |
| 6. BOZZI Giovanni      | 18. MAROTTA Mario          |
| 7. CAPOCEFALO Spartico | 19. MORTARUOLO Domenico    |
| 8. CRETA Giuseppe      | 20. NAPOLITANO Stefano     |
| 9. DAMIANO Aldo        | 21. POZZUTO Angelo         |
| 10. DAMIANO Nicola     | 22. RICCI Claudio          |
| 11. DE CIANNI Teodoro  | 23. RUBANO Lucio           |
| 12. DI MARIA Antonio   | 24. SCARINZI Luigi         |

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI**

Partecipa il Vice Segretario Generale **Dr. Sergio MUOLLO.**

Eseguito dal Vice Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 2, 6, 8, 13, 21, 22, 24.

Sono presenti i Revisori dei Conti //.

Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO, GIALONARDO, SPATAFORA.

## **IL PRESIDENTE**

Sull'argomento in oggetto dà lettura della proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267

Riferisce, altresì, sulla stessa che la IV<sup>^</sup> Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole come da parere già allegato alla proposta sotto la lettera E).

Si dà atto che sono entrati in Sala il Presidente NARDONE ed i consiglieri ANGRISANI e SCARINZI per cui i presenti sono 20 (19 Consiglieri + Presidente).

Intervengono con varie considerazioni e riflessioni nonché con richieste di chiarimenti i Consiglieri DE CIANNI, CAPOCEFALO, NAPOLITANO, RUBANO, LAMPARELLI, DI MARIA, BORRELLI e lo stesso Presidente NARDONE.

Il tutto è riportato in dettaglio nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 2).

Al termine nessun'altro chiedendo di intervenire il Presidente data lettura del dispositivo della proposta di delibera, pone ai voti la stessa per alzata di mano.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 20 (19 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata all'unanimità.

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

VISTO l'esito dell'eseguita votazione.

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267.

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE il Calendario per la pesca nelle acque interne della Provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "C" e "D" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.
2. DI INCARICARE il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne della Provincia di Benevento nonché del regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.

---

Si dà atto che è uscito dalla Sala il Consigliere DAMIANO ALDO per cui i Consiglieri presenti sono 18.

**Verbale letto e sottoscritto**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
- Dr. Sergio MZOLLO -

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
- Geom. Donato AGOSTINELLI -

N. 516 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 8 LUG. 2001  
IL MESSO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 8 LUG. 2001 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

**SI ATTESTA**, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 1 AGO. 2001

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 1 AGO. 2001

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 1 AGO. 2001

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_



11



# PROVINCIA di BENEVENTO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

**Oggetto: Approvazione Calendario per la pesca e Disciplinare per le gare di pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Benevento.**

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 7

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_

Contrari N. \_\_\_\_\_

APPROVATA CON DELIBERA N. 48 del 4 LUG. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Su relazione PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. \_\_\_\_\_

di L. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Progr. n. \_\_\_\_\_

Progr. N. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Esercizio finanziario 200 \_\_\_\_\_

Esercizio finanziario 200 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

## IL CONSIGLIO

**Visto** il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Visto** il Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 24 del 27/04/2005 (allegato "A").

**Visto** il verbale della Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca nella seduta del 20/12/2006, in cui venivano proposte alcune modifiche al Calendario per la pesca in provincia di Benevento (allegato "B").

**Vista** la proposta del Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale.

**Rilevato** che debbano essere apportate modifiche al suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne, attualmente in vigore nella provincia di Benevento, come di seguito indicato:

1. Modificare l'art. relativo ai "Tempi di pesca", così come segue:

E consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

- **TROTA**: da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali;
- **TINCA**.....: tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno;
- **CARPA**.....: tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno;
- **BARBO**.....: tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno;
- **PERSICO REALE**: tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno;
- **PERSICO TROTA**: tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno;
- **LUCCIO**.....: tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo;
- **ANGUILLA**.....: tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose;
- **GAMBERO**.....: divieto assoluto di pesca.

2. Modificare l'art. 5 relativo agli "Altri Divieti" così come segue:

E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente Titerno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.

**Ritenuto** opportuno apportare le suddette modifiche ed integrazioni al Calendario per la pesca in provincia di Benevento, approvato con delibera del C.P. n. 24/2005.

**Ritenuto**, altresì, di approvare il Calendario per la pesca ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva come da allegati sub "C" ed "D".

**Visto** il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 10/05/2007 (allegato "E")

## D E L I B E R A

1. Di approvare il Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "C" e "D" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.
2. Di incaricare il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento nonché del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLI

Oppure contrario per i seguenti motivi:

---


---

---

Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_  
facciate uniti.

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

---

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



# Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale  
U. O. CACCIA e PESCA

## RAPPORTO

Prot. n. 1530 del 24 GEN 2007

**Oggetto:** *Calendario per la pesca in provincia di Benevento e Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva*

**Visto** il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Visto** il Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 24 del 27/04/2005 (allegato "A").

**Visto** il verbale della Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca nella seduta del 20/12/2006, in cui venivano proposte alcune modifiche al Calendario per la pesca in provincia di Benevento (allegato "B").

**Vista** la proposta del Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale.

**Rilevato** che debbano essere apportate modifiche al suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne, attualmente in vigore nella provincia di Benevento, come di seguito indicato:

1. Modificare l'art. relativo ai "Tempi di pesca", così come segue:

E' consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

- **TROTA:** da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali;
- **TINCA**.....: tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno;
- **CARPA**.....: tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno;
- **BARBO**.....: tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno;
- **PERSICO REALE:** tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno;
- **PERSICO TROTA:** tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno;
- **LUCCIO**.....: tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo;
- **ANGUILLA**.....: tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose;
- **GAMBERO**.....: divieto assoluto di pesca.

2. Modificare l'art. 5 relativo agli "Altri Divieti" così come segue:

E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; ; torrente Titerno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.

**Si propone**, pertanto, l'approvazione delle suddette modifiche da apportare al Calendario per la pesca nelle acque interne e restano confermate e valide tutte le altre disposizioni e norme contenute nel Calendario per la pesca nelle acque interne ed nel Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 59 del 16/04/03.

**IL RESPONSABILE U.O.**

(Nicola Morelli)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(dr. Antonio Castellucci)

**IL DIRIGENTE**

(arch. Elisabetta Cuoco)

## DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA

- 1) Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
- 2) Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
- 3) È vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
- 4) Le Associazioni Sportive di pesca che intendono organizzare gare devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
- 5) Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di effettuazione della prima gara.
- 6) Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
- 7) Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da opportune tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
- 8) Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14,00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
- 9) Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
- 10) Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
- 11) Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
- 12) La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
- 13) La Provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.
- 14) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 15) Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
- 16) La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sulla pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

Rocca dei Rettori,.....

L'ASSESSORE DELEGATO  
rag. Alfonso Ciervo

IL PRESIDENTE  
On. Carmine Nardone



## PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio rurale e forestale  
U.O. CACCIA e PESCA

### CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

#### IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 del 8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni.  
VISTO il D.P.R. n. 987 del 10/06/55 ed il D.P.R. n. 616 del 24/07/77.  
VISTO la delibera della G. R. n. 17542 del 22/12/78.  
VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca nella seduta del 31/01/2005.  
VISTA la delibera della C. P. n. 24 del 27/04/2005.

#### RENDE NOTO

*che agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.*

#### RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina:** il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna:** con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto:** (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino:** come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa:** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

## TEMPI DI PESCA

*È vietata la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:*

- **TROTA:** dal tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio;
- **TINCA:** dal 1 maggio al 30 giugno;
- **CARPA:** dal 15 maggio al 30 giugno;
- **BARBO:** dal 15 maggio al 30 giugno;
- **PERSICO REALE:** dal 15 aprile al 15 giugno;
- **PERSICO TROTA:** dal 15 aprile al 15 giugno;
- **LUCCIO:** dal 1 gennaio al 31 marzo;
- **ANGUILLA:** pesca limitata da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose;
- **GAMBERO:** divieto assoluto di pesca.

## MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

*È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:*

- **TROTA di lago o di fiume :** cm. 20
- **CARPA** .....: cm. 30
- **TINCA** .....: cm. 22
- **BARBO** .....: cm. 15
- **PERSICO REALE** .....: cm. 20
- **PERSICO TROTA** .....: cm. 20
- **ANGUILLA** .....: cm. 30
- **LUCCIO** .....: cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

## ALTRI DIVIETI

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente Tammarecchia; torrente Titerno -nel tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello - e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molarà è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento."
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione
- 11) E' vietato, inoltre, depositare rifiuti solidi lungo gli argini e le rive dei fiumi, canali, torrenti o laghi, di convogliare e riversare rifiuti liquidi in acque pubbliche, senza i dovuti accorgimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia; di prelevare con mezzi meccanici, elettrici o per derivazioni qualsiasi quantitativo di acqua da fiumi, torrenti, canali, laghi o collettori senza la prescritta autorizzazione.

## SANZIONI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n.1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni.

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

VERBALE del 20 dicembre 2006

L'elenco degli atti verbali del mese di dicembre, alle ore 16:00, presso la sede del Settore Promozione - Agricoltura - Territorio Rurale e Forestale, si e' tenuta la Commissione Provinciale Parallela sulla Pesca, per discutere il seguente D.d.G.:

- 1) Rappresentanti illice annate 2007;
- 2) Calendario per la festa sportiva stagionale 2007;
- 3) Vere ed eventuali.

Sono presenti i componenti: CIEPO Alfonso, MARIANO Antonio, NUCCI Oreste, PARENTE Serio, RIZZO Vincenzo, SACCHETTI Franco e Bocca Michele con funzioni di segretario.

Prevede la presenza del numero legale dei componenti, il presidente dichiara valida la seduta e de' inizio ai lavori con la introduzione dei punti all' O.d.G.

Per quanto riguarda la fauna illice, dopo ampia discussione e dopo la generale disponibilità di tutti, viene stabilito un programma di pesche come specificato nell'allegato "A".

Sul 2° punto all'O.d.G. viene deciso di apportare alcune modifiche ed integrazioni al precedente calendario per la festa sportiva relativamente all'art. 1 (Tempi di pesca): consentire la pesca alla botte "da mezzogiorno prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei 24 giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e nei giorni festivi in giorni non festivi" ed all'art. 2 (Albi di pesca): elencazione delle elenco dei corsi fluviali e torrenti pescarecci.

del che verbaletto e sottoscritto alle ore 17:00 circa

Il Segretario  
Caracciolo

Il Presidente  
Giovanni Ciano



# Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale

## CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

delegato  
©

### IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 del 8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 987 del 10/06/55 ed il D.P.R. n. 616 del 24/07/77;

VISTO la delibera della G. R. n. 17542 del 22/12/78;

VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca nella seduta del 16/10/2003;

VISTA la delibera della C. P. n. .... del .....

### RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

### RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina**: il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna**: con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto**: (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino**: come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

### TEMPI DI PESCA

E consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

- **TROTA**: da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali;
- **TINCA**.....: tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno;
- **CARPA**.....: tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno;
- **BARBO**.....: tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno;
- **PERSICO REALE**: tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno;
- **PERSICO TROTA**: tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno;
- **LUCCIO**.....: tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo;
- **ANGUILLA**.....: tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose;
- **GAMBERO**.....: divieto assoluto di pesca.

### MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

- TROTA di lago o di fiume : cm. 20
- CARPA ..... : cm. 30
- TINCA ..... : cm. 22
- BARBO ..... : cm. 15
- PERSICO REALE ..... : cm. 20
- PERSICO TROTA ..... : cm. 20
- ANGUILLA ..... : cm. 30
- LUCCIO ..... : cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

### ALTRI DIVIETI

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente; torrente Titerno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molara è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento."
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione

### SANZIONI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni.

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

Rocca de' Rettori, .....

**L'ASSESSORE DELEGATO**  
(rag. Alfonso Ciervo)

**IL PRESIDENTE**  
(on. Carmine Nardone)



# Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale

AUEGATO (D)

## DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

**L'ASSESSORE DELEGATO**  
(rag. Alfonso Ciervo)

**IL PRESIDENTE**  
(on. Carmine Nardone)

RS del 1/1/07

U.O. CONSIGLIO  
SETTORE AGRICOLTURA



PROVINCIA di BENEVENTO

ALLEGATO (E)

La 4<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2007 il giorno 10 del mese di MAGGIO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ALDO DANILANO

sull'oggetto: "APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E  
DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE  
ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA"

a voti UNANIMI

è del parere:

FAVORILE

SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE  
PROTOCOLLO  
N. 9881  
Del 24 MAG 2007

ESTRATTO VERBALE  
N° 402

IL SEGRETARIO  
F. Rossi